

n. 12470/21 R.G. G.I.P.

n. 5939/20 R.G. N.R.

Sentenza n. 895/22

del 16/06/2022

depositata il 21/06/22

FRGR Est. I

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Emanuela Rizzi



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione indagini preliminari e udienza preliminare
dott.ssa Francesca Grassani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Art. 425 c.p.p.

nella causa penale a carico di:

nato a _____ () il _____, ivi residente in Via _____ n. _____

alias _____ n. a _____ () il _____

Difeso di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di Brescia.

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 99, IV comma — 1° periodo, c.p., 216, comma 1 n. 2), 223, comma 1, R.D. 267/1942, perché, nella qualità di amministratore unico della società "_____", dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 15.3.2016, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva o comunque distruggeva i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari.

In Brescia, il 15 marzo 2016

Con recidiva reiterata


PARTE OFFESA:

- Dott. _____ con studio in _____ (_____), via _____ n. _____, curatore del fallimento della società

CONCLUSIONI

Il P.M. insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa dell'imputato chiede emettersi sentenza di N.L.P.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta del 28.10.2021, la Procura della Repubblica in sede ha chiesto il rinvio a giudizio di _____ per il reato al medesimo ascritto.

All'udienza del 12.5.2022, su richiesta della difesa, il giudice ha disposto il rinvio al 16.6.2022.

All'udienza del 16.6.2022, in assenza di questioni preliminari e di richieste di riti alternativi, è stata discussa l'udienza preliminare. In esito, il Giudice si è pronunciato come da dispositivo del quale ha dato lettura, riservando il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza.

La vicenda può essere ricostruita come segue:

La società _____ veniva costituita in data 28.9.2011 con capitale sociale di Euro 20.000 da _____ e _____, proprietari nella misura del 50% delle quote ciascuno.

In data 17.7.2014 le quote venivano acquistate al prezzo complessivo di Euro 6000,00 da _____, socio unico e amministratore della società al momento del fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Brescia in data 15.3.2016

Con relazione ex art. 33 L.F. del 16.5.2017, il curatore ha rilevato l'avvenuta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali della società fallita fino ai primi mesi dell'anno 2013 e l'omesso rinvenimento, deposito o trasmissione di bilanci e dichiarazioni fiscali relative agli esercizi successivi.

Sul punto _____ ha dichiarato al curatore di essere stato "*sostanzialmente imbrogliato*" nell'acquisto delle quote e di aver lasciato tutti i documenti presso lo studio di un commercialista, senza identificarlo con precisione.

Con riferimento ai documenti contabili relativi agli esercizi sino al Gennaio 2013, ha affermato che essi risultano essere stati regolarmente consegnati, in data 10/9/2014, dal professionista che si occupava della gestione amministrativa della società all'allora ex amministratore _____

A causa dell'irreperibilità degli ex amministratori nonché della mancanza dei Libri Sociali, del Libro degli Inventari, del Libro Giornale e dei Registri Iva, il curatore ha constatato l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita.

Sulla base di quanto contenuto in atti non è proficuamente sostenibile l'accusa in giudizio, posto che lo stesso curatore avanza in termini meramente ipotetici che "le cause del dissesto si siano verificate nei successivi esercizi, ma stante l'inesistenza di documenti probatori, non è dato di conoscerle" e comunque, la mancanza di allegati a sostegno delle contestazioni mosse e l'assenza

di integrazioni alla relazione del curatore, non consente di stabilire la certa ascrivibilità della condotta al prevenuto, né tale lacuna può essere recuperata in sede dibattimentale.

PQM

Visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA

il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per non aver commesso il fatto.


Visto l'art. 544 c.p.p.

fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 16.6.2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Emanuela Fizzi



Il Giudice

Dott.ssa Francesca Grassani

